

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE n. 36 del 18.11.2022



**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME e CRITERI
per la RIPARTIZIONE dell'INCENTIVO
di cui all'ART. 113 del Decreto Legislativo 50/2016**

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 - Soggetti beneficiari	2
Art. 4 - Costituzione e finanziamento del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche	4
Art. 5 - Gruppi di lavoro	5
Art. 6 - Ripartizione del Fondo di incentivazione	6
Art. 7 - Coincidenza delle funzioni – Funzioni articolate e singole – Sostituzione di un dipendente	9
Art. 8 - Accertamento delle attività svolte	9
Art. 9 - Liquidazione dei compensi	10
Art. 10 - Penalità e riduzione degli incentivi	10
Art. 11 - Rinvio	11
Art. 12 - Rinvio dinamico e revisione	11
Art. 13 - Trasparenza	11
Art. 14 - Entrata in vigore e fase transitoria	11

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente **Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Agenzia**, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti alle seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - verifica preventiva dei progetti;
 - predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
 - predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi consentiti e previsti dal codice del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - collaudatore statico.
2. Le **funzioni tecniche di cui al comma 1**, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, **riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture e**, precisamente:
 - opere o lavori pubblici per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016;
 - servizi e forniture per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto, con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie non dotate di particolare complessità.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000 affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e i lavori in amministrazione diretta.
4. Gli incentivi sono riconosciuti previa adozione di un formale atto di nomina e dell'accertamento delle funzioni regolarmente svolte e sono liquidate con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono **individuati nei dipendenti dell'Agenzia che svolgono direttamente o collaborano allo svolgimento delle funzioni tecniche inerenti alle attività** di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente individuabili nel:
 - a) personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - c) Collaboratori (tecnici o amministrativi) del RUP che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione

dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Nello specifico, beneficiano dell'incentivo:

- a) Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ossia il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'Ufficio a cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.
- b) La Struttura tecnica a supporto del R.U.P., ossia il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa, compreso il personale amministrativo addetto alla programmazione e controllo della spesa.
- c) I Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara, ossia il Responsabile ed il dipendente dell'ufficio che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento. ³
- d) Il Responsabile dell'Unità tecnica di verifica del progetto, ossia il dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs. 50/2016, esclusa la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.
- e) Il Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione, ossia il dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione di contratti di servizi e forniture.
- f) Il Direttore dei lavori, ossia il dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.
- g) L'ispettore di cantiere, ossia il dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.
- h) Il Collaudatore amministrativo, ossia il dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.
- i) Il Collaudatore statico, ossia il dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. In nessun caso gli incentivi di cui al presente Regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente diverso da quanto precedentemente indicato.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente Regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia e viene versato nel fondo di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel *Gruppo di lavoro* di cui al successivo art.5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35 bis del D.Lgs. 165/30.03.2001. È fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre Pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente la sussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche

1. **Il Fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore 2,0% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.**
2. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione con l'esclusione dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Agenzia di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 196/24.6.1997 o per

lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Alla destinazione di dette risorse provvede il Consiglio di Amministrazione.

4. L'entità del Fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:
 - a. con riferimento alle opere o lavori pubblici:
 - per opere e lavori fino a € 250.000,00 il fondo è pari al 2,0% dell'importo a base di gara;
 - per opere e lavori di importo compreso tra € 250.001,00 e € 750.000,00 il fondo è pari all'1,50% dell'importo a base di gara;
 - per opere e lavori di importo compreso tra € 750.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,0% dell'importo a base di gara;
 - per opere, lavori di importo superiore a € 1.000.001,00 il fondo è pari all'0,5% dell'importo a base di gara.
 - b. con riferimento ai servizi e forniture:
 - per i servizi o forniture fino a € 10.000.000,00 il Fondo è pari allo 0,5% dell'importo a base di gara;
 - per servizi o forniture di importo da € 10.000.001,00 a € 50.000.000,00 il Fondo è pari allo 0,2% dell'importo a base di gara;
 - per i servizi e forniture di importo superiore a € 50.000.000,00 il Fondo è pari a 0,1%
5. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. La somma relativa è imputata al medesimo capitolo di spesa. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Direttore competente a adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
6. Sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con Delibera n. 6/SEAUT/2018/QMIG del 26 aprile 2018, *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della Legge 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017”*.
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, l'importo del Fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. In tal caso, la liquidazione del relativo incremento dell'incentivo viene effettuata - secondo le aliquote già definite - a tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 5 - Gruppi di lavoro

1. I *Gruppi di lavoro*, i cui componenti sono individuati dal Direttore dell'Agenzia competente a adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/18.8.2000, sono **costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.**

Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Qualora il ruolo di Responsabile Unico del procedimento sia svolto da persona distinta dal Direttore dell'Agenzia, la composizione del *Gruppo di Lavoro* è definita dal medesimo mediante provvedimento di cui al

comma I, sentito il RUP.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Il provvedimento che individua i componenti del *Gruppo di lavoro* deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo, non superiore al 2,0% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del *Gruppo di lavoro*;
7. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
8. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
9. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
10. Il Responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
11. Le prestazioni del Responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla Commissione di collaudo.
12. Eventuali variazioni dei componenti del *Gruppo di lavoro* e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia, su proposta del RUP, salvo il caso in cui il ruolo di RUP viene svolto dal Direttore stesso.

Art. 6 - Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. La **ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura** - da applicare all'importo posto a base di gara o al costo indicato nel quadro economico del progetto - viene stabilita dal Direttore dell'Agenzia o dal dirigente competente, **secondo i parametri indicati nei prospetti sotto-**

riportati (rispettivamente riferiti ad appalti di lavori/opere e agli appalti di servizi/forniture), **rapportata alla quota dell'80% del Fondo spettante ai dipendenti.**

3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale”
4. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art.28, c.1, del D.Lgs. 50/2016, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3 dei prospetti che seguono). I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano per gli aspetti tecnici e/o per quelli amministrativi allo svolgimento delle suddette attività.
6. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE			
1	2	3	4
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Quota
Programmazione degli interventi (art. 21 del D.Lgs. 50/2016)	10%	- redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici;	5%
		- preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative.	5%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del D.Lgs. 50/2016)	10%	- attività di verifica dei progetti	7%
		- validazione dei progetti	3%
Fase di affidamento	10%	- redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) - Predisposizione programmi di esercizio da mettere in gara; - Valutazione della rispondenza delle offerte sotto il profilo tecnico; - Attività svolte non condotte dalla CUC (coincidente per lo più nella Provincia di Brescia) in ragione dell'affidamento di appalti	10%
Fase della esecuzione	45%	- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici.	5%
		- - gestione della spesa.	5%
		- direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo;	30%
		- collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto.	5%
Responsabilità del procedimento (Ufficio del RUP)	25%	- attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge.	25%

INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI			
1 Fasi del procedimento	2 Quota	3 Attività specifica	4 Quota
Programmazione del servizio o della fornitura (art. 21 del D.Lgs. 50/2016)	10%	- Sviluppo esecutivo del "Programma del TPL di bacino" (PTB).	4%
		- Definizione del modello di offerta e modifiche rispetto all'assetto di rete, con definizione a livello macro (per comparti territoriali) dei Livelli di Servizio (LoS);	3%
		- Progetto dell'integrazione modale del servizio nelle sue componenti (servizio standard e non; altri servizi complementari di TPL). - Sviluppo sistema integrato di tariffazione e di bigliettazione elettronica	3%
Fase di affidamento	35%	- Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa, ecc.) - Predisposizione Programma di esercizio da mettere in gara e dei Disciplinari tecnici e amministrativi; - Valutazione della rispondenza delle offerte sotto il profilo tecnico; - Attività svolte non condotte dalla CUC (coincidente per lo più nella Provincia di Brescia) in ragione dell'affidamento di appalti;	35%
Fase della esecuzione	45%	- Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione della/e fornitura/e, ivi inclusa implementazione sistemi tecnologici di controllo (SBE, CCB, ecc.). - Esecuzione e gestione del contratto, ivi comprese verifiche di conformità e gestione della spesa. - Verifica delle condizioni di sicurezza che riguardano lo svolgimento dei servizi di TPL - Verifiche ispettive sullo svolgimento del servizio su progetti specifici non a carattere continuativo	5% 40%
Responsabilità del procedimento (Ufficio del RUP)	10%	- Attività elencate dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 o previste da altre disposizioni di Legge.	10%
Totale	100%		100%

Art. 7 - Coincidenza delle funzioni – Funzioni articolate e singole – Sostituzione di un dipendente

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei casi di cumulo di funzioni indicati di seguito, si determina un abbattimento del ...% sulla percentuale più bassa:
 - a. coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b. rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, comma 2);
 - c. espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
 - d. svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (Delibera ANAC n. 1096/2016);
 - e. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
 - f. svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di Coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).
3. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
4. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 8 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Direttore certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Direttore che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 9 - Liquidazione dei compensi

1. Il Direttore dell'Agenzia o il dirigente che ha costituito il *Gruppo di lavoro* di cui all'art. 5 comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/18.8.2000, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi.

Il Direttore provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 8 del presente Regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di Responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Sull'impiego di tali quote accantonate decide il Consiglio di Amministrazione con apposito atto.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio amministrativo in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 10 - Penalità e riduzione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione di lavori o opere, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del *Gruppo di lavoro*, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1‰ per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10%, l'importo spettante, in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata alla Direzione, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.

5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

6. La somma che residua costituisce economia di bilancio.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, c.1, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 12 - Rinvio dinamico e revisione

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o comunque sovraordinate. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 13 - Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di trasparenza, l'ufficio personale dell'Agenzia fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.
2. Sulla base dei dati di cui al presente articolo viene effettuato un monitoraggio.

Art. 14 - Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 salvo quanto definito dal D.L. 32/2019 convertito in Legge 55/2019.